

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA (ART. 6, C. 3-TER, D.L. 132/2014)

Si ricorda agli iscritti che gli **accordi di negoziazione assistita in materia di famiglia** (art. 6 del DL 132/2014, come modificato dal d.lgs. 149/2022) **instaurati dal 1° marzo 2023, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'Ordine**, secondo quanto previsto al **comma 3ter** del medesimo articolo: *"L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'Ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."*

Si segnala che:

- l'accordo deve essere firmato digitalmente dall'avvocato che effettua la trasmissione al COA;
- il nullaosta (o autorizzazione) può essere contenuto nello stesso file dell'accordo, o in file separato, purché firmato digitalmente dalla Procura;
- **la trasmissione degli accordi di negoziazione assistita prevista dall'art. 11, co. 1**, della citata normativa, integra un adempimento distinto e ulteriore finalizzato alla raccolta dei dati statistici e **dovrà essere comunque effettuata tramite la piattaforma CNF** dedicata, accessibile al link: <https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/gestionale-deposito-accordi>